

Titolo V - Vigilanza informativa e ispettiva e operazioni rilevanti

Capitolo 3 – Operazioni rilevanti

TITOLO V

Capitolo 3

OPERAZIONI RILEVANTI

TITOLO V - Capitolo 3

OPERAZIONI RILEVANTI

SEZIONE I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

Nel presente capitolo sono individuate operazioni rilevanti ai fini della sana e prudente gestione degli intermediari, che devono essere comunicate preventivamente alla Banca d'Italia.

In tale modo viene assicurata all'organo di vigilanza un'adeguata informativa sui momenti salienti della vita aziendale, nonché la possibilità di valutare la sussistenza dei presupposti per l'esercizio dei propri poteri di vigilanza (ad esempio, adozione di provvedimenti di carattere particolare).

Inoltre, il presente capitolo contiene le istruzioni relative alla cessione a intermediari finanziari, oppure a soggetti, diversi dalle banche, sottoposti a vigilanza consolidata ai sensi dell'art. 109 TUB, di aziende, rami d'azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco; in particolare, sono individuate le operazioni che, per la loro rilevanza, sono sottoposte all'autorizzazione della Banca d'Italia.

2. Fonti normative

La materia è regolata dai seguenti articoli del TUB:

- art. 58, comma 7, che prevede che le disposizioni in materia di cessione di rapporti giuridici si applichino anche alle cessioni in favore dei soggetti, diversi dalle banche, inclusi nell'ambito della vigilanza consolidata ai sensi dell'art. 109 e in favore degli intermediari finanziari previsti dall'art. 106 TUB;
- art. 108, comma 4, che prevede che gli intermediari finanziari inviino alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche, nonché ogni altro dato e documento richiesto. Essi trasmettono anche i bilanci con le modalità e nei termini stabiliti dalla Banca d'Italia;
- art. 108, comma 3, lett. d), che attribuisce il potere alla Banca d'Italia di adottare provvedimenti specifici nei confronti dei singoli intermediari finanziari, riguardanti anche: la restrizione delle attività o della struttura territoriale; il divieto di effettuare determinate operazioni, anche di natura societaria, e di distribuire utili o altri elementi del patrimonio, nonché, con riferimento a strumenti finanziari computabili nel patrimonio a fini di vigilanza, il divieto di pagare interessi;
- art. 109, comma 3, lett. b), che prevede che, al fine di esercitare la vigilanza consolidata, la Banca d'Italia possa richiedere nei termini e con le modalità dalla medesima determinati, alle

società appartenenti al gruppo finanziario la trasmissione, anche periodica, di situazioni e dati, nonché ogni altra informazione utile e ai soggetti indicati nel comma 2, lettera c) del medesimo articolo, nonché alle società che controllano l'intermediario finanziario e non appartengono al gruppo finanziario, le informazioni utili per consentire l'esercizio della vigilanza consolidata. Tali soggetti forniscono alla capogruppo ovvero all'intermediario finanziario le situazioni, i dati e le informazioni richieste per consentire l'esercizio della vigilanza consolidata.

La disciplina tiene inoltre conto delle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia ai sensi degli artt. 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (1).

3. Definizioni

Ai fini del presente Capitolo, si intende per:

- "azienda", il complesso di beni come definito dall'art. 2555 del codice civile;
- "ramo di azienda", le succursali e, in genere, ogni insieme omogeneo di attività operative, a cui siano riferibili rapporti contrattuali e di lavoro dipendente nell'ambito di una specifica struttura organizzativa;
- "rapporti giuridici individuabili in blocco", i crediti, i debiti e i contratti che presentano un comune elemento distintivo; esso può rinvenirsi, ad esempio, nella forma tecnica, nei settori economici di destinazione, nella tipologia della controparte, nell'area territoriale e in qualunque altro elemento comune che consenta l'individuazione del complesso dei rapporti ceduti;
- "società finanziaria": una società, diversa da una banca o un IMEL, che esercita in via esclusiva o prevalente: l'attività di assunzione di partecipazioni, quando chi la esercita non sia una società non finanziaria ai sensi delle presenti disposizioni; una o più delle attività ammesse al mutuo riconoscimento previste dall'art. 1, comma 2, lettera f), punti da 2 a 12 TUB; altre attività finanziarie previste ai sensi del numero 15 della medesima lettera; le attività di cui all'art. 1, comma 1, lettera n), TUF. Si presume finanziaria la società iscritta in un albo o elenco pubblico di soggetti finanziari e quella che, indipendentemente dall'iscrizione in albi o elenchi, è sottoposta a forme di vigilanza di stabilità di un'autorità italiana o di uno Stato dell'UE o del Gruppo dei Dieci ovvero di quelli inclusi in apposito elenco pubblicato dalla Banca d'Italia.

Rientrano tra le società finanziarie:

- o le società cessionarie per la cartolarizzazione dei crediti e le società cessionarie di garanzia delle obbligazioni bancarie, di cui agli artt. 3 e 7-bis della legge n. 130/1999 ("società veicolo di cartolarizzazione") nonché gli analoghi veicoli di diritto estero utilizzati per operazioni di cartolarizzazione, di investimento o di raccolta;
- o le società di gestione di mercati regolamentati di strumenti finanziari;
- o le società che esercitano esclusivamente l'agenzia in attività finanziaria e le relative attività connesse e strumentali.

(1) Cfr. il [Regolamento della Banca d'Italia del 25 giugno 2008](#) recante l'individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di competenza della Banca d'Italia relativi all'esercizio delle funzioni di vigilanza in materia bancaria e finanziaria, ai sensi degli artt. 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni .

- "*società non finanziaria*": una società diversa da una banca, da un IMEL, da una società finanziaria, da una società assicurativa o strumentale. Rientrano nella definizione di "società non finanziaria" le società che, svolgendo in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni, detengono interessenze prevalentemente in società non finanziarie con lo scopo di dirigerne e coordinarne l'attività. L'attività di direzione e coordinamento si presume in capo alla società di partecipazioni tenuta a consolidare nel proprio bilancio le imprese partecipate e comunque in caso di controllo. Sono società non finanziarie anche le società aventi per oggetto sociale esclusivo il possesso di partecipazioni e che detengono investimenti in un'unica società non finanziaria;
- "*società strumentale*": una società, diversa da una società finanziaria, che esercita in via esclusiva o prevalente un'attività ausiliaria all'attività di uno o più intermediari finanziari o gruppi finanziari. Tale carattere deve essere desunto dallo statuto della società. Rientrano tra le attività ausiliarie, ad esempio, la proprietà e la gestione di immobili per uso funzionale dell'intermediario, la fornitura di servizi informatici, l'erogazione di servizi o la fornitura di infrastrutture per la gestione di servizi di pagamento.

4. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni si applicano:

1. su base individuale agli intermediari finanziari;
2. su base consolidata:
 - o ai gruppi finanziari;
 - o all'intermediario finanziario avente sede legale in Italia non appartenente a un gruppo finanziario né sottoposto a vigilanza consolidata ai sensi del TUB o del TUF e che controlla, congiuntamente ad altri soggetti e in base ad appositi accordi, intermediari finanziari, banche extra-comunitarie, società finanziarie e strumentali partecipate in misura almeno pari al 20% dei diritti di voto o del capitale.

La Banca d'Italia può applicare le presenti disposizioni su base consolidata anche nei confronti:

- o di intermediari finanziari, società finanziarie, banche extra-comunitarie, società strumentali non compresi nel gruppo finanziario né sottoposti alla vigilanza consolidata prevista ai sensi del TUB (**Titolo III, Capo II**) o del TUF, ma controllati dalla persona fisica o giuridica che controlla il gruppo finanziario o l'intermediario finanziario (art. **109, comma 2**, TUB);
- o società diverse dagli intermediari finanziari, banche-extracomunitarie, società finanziarie e strumentali quando siano controllate da un intermediario finanziario ovvero quando società appartenenti a un gruppo finanziario detengano, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo.

5. Procedimenti amministrativi

Si indicano di seguito i procedimenti amministrativi di cui al presente Capitolo:

DISPOSIZIONI DI VIGILANZA PER GLI INTERMEDIARI FINANZIARI

Titolo V - Vigilanza informativa e ispettiva e operazioni rilevanti

Capitolo 3 – Operazioni rilevanti

Sezione I – Disposizioni di carattere generale

- *divieto al compimento di operazioni rilevanti oggetto di comunicazione preventiva ai sensi della Sez. II, par. 1 (termine: 90 giorni);*
- *autorizzazione alle operazioni di cessione di rapporti giuridici ai sensi dell'art. 58 TUB (termine: 90 giorni).*

SEZIONE II

INFORMATIVA SULLE OPERAZIONI RILEVANTI

1. Comunicazione di operazioni rilevanti diverse da quelle di cessione dei rapporti giuridici ai sensi dell'art. 58 TUB

Gli intermediari finanziari comunicano preventivamente alla Banca d'Italia l'intenzione di effettuare le seguenti operazioni:

- a. operazioni di fusione, scissione o liquidazione;
- b. fuori dai casi di ristrutturazione dei gruppi finanziari, da comunicare ai sensi del Titolo I, Capitolo 2, Sez. II, par. 4, assunzione di partecipazioni in banche, società finanziarie e strumentali e acquisizione di rapporti giuridici il cui corrispettivo comporti il superamento della soglia dell'1% dei fondi propri ovvero che rientrino nel perimetro del consolidamento integrale o proporzionale;
- c. modificazioni dello statuto che incidono su aspetti rilevanti dell'organizzazione aziendale (ad es. modifiche del modello di governo societario, emissione di strumenti di capitale computabili nel capitale primario di classe 1);
- d. intenzione di non dedurre gli strumenti di fondi propri detenuti di un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione o una società di partecipazione assicurativa in cui l'ente impresa madre, la società di partecipazione finanziaria madre o la società di partecipazione finanziaria mista madre o l'intermediario abbiano investimenti significativi, quando sono soddisfatte le condizioni previste dall'art. 49, par. 1, CRR;
- e. variazioni rilevanti della rete distributiva;
- f. aumento e riduzione del capitale sociale (1);
- g. costituzione di un patrimonio destinato;
- h. l'intenzione di applicare le previsioni di cui agli art. 73, par. 5, 76, par. 1, 76, par. 2 e 83 par. 1, CRR;
- i. fuori dai casi previsti dall'art. 18 TUB, l'intenzione di operare in Stati diversi dall'Italia, nel rispetto delle disposizioni previste per l'esercizio dell'attività in tali Stati. Nella comunicazione sono indicati quanto meno:
 - i. lo Stato in cui si intende operare, le attività che si intende prestare e le relative modalità;
 - ii. in caso di apertura di una succursale, indirizzo e recapiti della succursale e dati identificativi del soggetto responsabile;
 - iii. gli impatti attesi dell'avvio di tale nuova operatività sull'equilibrio patrimoniale, reddituale e finanziario all'intermediario;
 - iv. eventuali modifiche organizzative e del sistema dei controlli interni necessari ad assicurare la corretta prestazione dell'attività, nonché il rispetto della disciplina in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento al terrorismo;

(1) Per gli intermediari costituiti in forma di società cooperativa, l'informativa è dovuta per gli aumenti di capitale effettuati tramite emissioni straordinarie.

- j. avvio dell'attività di concessione di finanziamenti nella forma del rilascio delle garanzie nei confronti del pubblico.

La comunicazione va effettuata prima di procedere all'operazione. Essa indica i motivi dell'operazione, gli obiettivi che si intendono perseguire, nonché gli effetti dell'operazione medesima sulla organizzazione e sulla situazione finanziaria, economica e patrimoniale dell'intermediario. Nel caso di avvio dell'attività di rilascio di garanzie, la comunicazione indica le azioni che l'intermediario ha adottato o intende adottare per adeguare la propria dotazione patrimoniale al capitale minimo previsto dal Titolo I, Capitolo 1, Sez. II, par. 1.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, la Banca d'Italia può avviare un procedimento amministrativo di ufficio di divieto, ai sensi dell'art. 108, comma 3, lett. d), TUB.

Una volta perfezionata l'operazione gli intermediari informano tempestivamente la Banca d'Italia, trasmettendo, ove del caso, il nuovo testo dello statuto con relativo attestato di vigenza.

2. Operazioni di cessione di rapporti giuridici ai sensi dell'art. 58 TUB

2.1 Premessa

L'art. 58 TUB prevede che la Banca d'Italia emani disposizioni per la cessione di aziende, rami d'azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco in favore di intermediari finanziari ovvero dei soggetti, diversi dalle banche, sottoposti a vigilanza consolidata ai sensi dell'art. 109 TUB.

L'art. 58 prevede in particolare che le operazioni di cessione di maggiore rilevanza possano essere sottoposte ad autorizzazione della Banca d'Italia.

Tenuto conto che le operazioni in questione possono comportare effetti rilevanti sulla stabilità dell'intermediario finanziario o del gruppo cessionario, dovuti ad esempio a crescite operative o a ristrutturazioni organizzative, l'autorizzazione va richiesta dal cessionario medesimo.

Nel rilascio dell'autorizzazione, la Banca d'Italia fa riferimento alla situazione tecnica e organizzativa dell'intermediario finanziario cessionario.

Gli intermediari finanziari valutano con particolare attenzione la convenienza economica delle operazioni in questione e la qualità dei rapporti giuridici acquisiti. All'autonoma valutazione degli stessi è rimessa altresì la determinazione del prezzo di cessione, la congruità del quale ricade nella responsabilità dei competenti organi aziendali.

2.2 Disposizioni di carattere generale

Sono considerate operazioni di cessione di rapporti giuridici ai sensi dell'art. 58 TUB tutte le cessioni di aziende, rami di azienda e beni e rapporti giuridici individuabili in blocco.

Il soggetto cessionario dà notizia dell'avvenuta cessione mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, nel rendere nota la cessione, deve indicare gli elementi distintivi che consentano l'individuazione dell'oggetto della cessione, quindi del

complesso dei rapporti giuridici da trasferire; la data di efficacia della medesima e, ove necessario, le modalità (luoghi, orari, ecc.) attraverso le quali ogni soggetto interessato può acquisire informazioni sulla propria situazione. Nel caso in cui l'operazione rientri tra quelle indicate nel par. 2.3, è menzionata anche l'autorizzazione della Banca d'Italia. La Banca d'Italia si riserva di indicare forme di pubblicità integrative ove ne ravvisi l'opportunità.

Il cessionario dà notizia della cessione al singolo soggetto interessato alla prima occasione utile (rata di mutuo da pagare, ecc.).

Se le risorse tecniche e umane oggetto della cessione sono transitoriamente utilizzate dal soggetto cessionario presso i locali del cedente, deve essere assicurata la separazione delle attività svolte dai due soggetti, al fine di non ingenerare confusione nella clientela in relazione all'identificazione dell'effettiva controparte nonché per evitare commistioni sul piano gestionale.

Qualora venga acquisita una attività per la quale è prevista un'autorizzazione iniziale all'esercizio, di cui il cessionario non sia già in possesso (ad es.: prestazione di servizi di pagamento; esercizio dei servizi di investimento), l'autorizzazione va richiesta secondo le disposizioni che disciplinano la specifica attività. Nel caso in cui l'operazione rientri tra quelle di cui al par. 2.3, la Banca d'Italia nel rilascio della predetta autorizzazione tiene conto anche dei criteri indicati nel citato paragrafo.

2.3 Operazioni soggette ad autorizzazione

Sono soggette ad autorizzazione della Banca d'Italia le operazioni di cessione di aziende, rami d'azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco realizzate tra soggetti che – anche in esito alla cessione stessa – non appartengono al medesimo gruppo finanziario e il prezzo stabilito per la cessione superi il 10% dei fondi propri dell'intermediario finanziario o del gruppo cessionari.

La richiesta di autorizzazione è inoltrata alla Banca d'Italia dall'intermediario finanziario cessionario; essa contiene la descrizione dell'oggetto della cessione e l'illustrazione degli obiettivi che l'intermediario finanziario intende conseguire.

Nel caso in cui il cessionario sia un soggetto sottoposto a vigilanza consolidata ai sensi dell'art. 109 TUB la comunicazione è effettuata a cura della capogruppo.

In particolare, devono essere forniti elementi informativi riguardo agli effetti dell'operazione sul rispetto delle regole prudenziali in materia di concentrazione dei rischi e di adeguatezza patrimoniale; per tale ultimo aspetto va tenuto conto anche dell'incidenza dell'eventuale avviamento sui fondi propri dell'intermediario finanziario cessionario.

Nel caso in cui l'operazione comporti l'accesso a un nuovo settore di attività ovvero un ampliamento della struttura aziendale, devono essere specificati gli eventuali interventi che verranno effettuati sull'organizzazione dell'intermediario finanziario.

La Banca d'Italia può richiedere ulteriori elementi informativi. Il rilascio dell'autorizzazione da parte della Banca d'Italia è subordinato alla verifica della situazione tecnica e organizzativa dell'intermediario finanziario cessionario e del gruppo di appartenenza.

La Banca d'Italia si pronuncia entro 90 giorni dalla data di ricezione della domanda di autorizzazione corredata delle informazioni richieste.

Titolo V - Vigilanza informativa e ispettiva e operazioni rilevanti

Capitolo 3 – Operazioni rilevanti

Sezione II – Informativa sulle operazioni rilevanti

2.4 Operazioni soggette a comunicazione

Le operazioni, anche infragruppo, in cui il prezzo di cessione superi il 5% dei fondi propri dell'intermediario finanziario o del gruppo cessionari sono soggette a comunicazione alla Banca d'Italia.

La comunicazione contiene le informazioni di cui al par. 2.3.